

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNİ PER LA COLLABORAZIONE AD
ATTIVITÀ DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 6, DELLA LEGGE
27.12.1997, N. 449

SENATO ACCADEMICO	12.07.2005;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	20.07.2005;
DECRETO RETTORALE	n. 1418/2005 dd. 3.08.2005; n. 2052/2005 dd. 22.11.2005
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Docenti non di ruolo

Data ultimo aggiornamento: 3.08.2005

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli assegni di ricerca e la stipula dei relativi contratti di cui all'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dei D.M. 11.2.1998 e 26.2.2004.

Nel seguito si fa riferimento agli assegni di ricerca col termine di "assegni".

Art. 2 – Finalità e sedi delle attività

Gli assegni sono conferiti per la collaborazione di giovani qualificati alle attività di ricerca dei Dipartimenti e dei Centri Interdipartimentali di Ricerca dell'Università di Trieste.

Art. 3 – Destinatari e divieto di cumulo

Possono essere titolari degli assegni di ricerca:

- dottori di ricerca;
- laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca. La Commissione giudicatrice valuta il curriculum scientifico professionale in relazione al programma di ricerca e ne dichiara l'idoneità con adeguata motivazione.

Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dell'Enea, dell'Asi e degli enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993 n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli assegni non sono cumulabili con altri assegni di ricerca e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, dell'Unione Europea, internazionali o straniere, finalizzate ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca.

Art. 4 – Compatibilità col dottorato di ricerca

Il titolare dell'assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa di studio, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

Art. 5 – Durata e importo

I contratti per il conferimento degli assegni non possono avere una durata inferiore a un anno.

Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto.

Per gli assegnisti che abbiano usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, ai fini del predetto limite massimo di otto anni devono essere computati anche gli anni della durata della borsa di dottorato.

I contratti possono essere rinnovati alla scadenza, per il proseguimento della stessa ricerca, solo se previsto dal relativo bando di selezione.

La richiesta di rinnovo dell'assegno deve essere presentata, almeno un mese prima della scadenza del contratto, dalla stessa struttura che ne ha proposto l'attivazione ed è subordinata all'effettiva disponibilità di copertura finanziaria da parte della struttura, attestata sulla scheda di richiesta di emissione bando.

Il costo annuo degli assegni, comprensivo di tutti gli oneri d'Ateneo, è compreso tra i limiti minimo e massimo previsti nei decreti ministeriali vigenti.

L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Art. 6 – Regime fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 13.8.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.

Agli assegnisti di ricerca viene attivata una copertura assicurativa contro il rischio degli infortuni.

Art. 7 – Finanziamento

Il finanziamento degli assegni di ricerca può trovare copertura:

- 1.- con il cofinanziamento dell'Università (fondi ministeriali, fondi esterni o di bilancio):
 - a. di norma fino a un massimo del 50% a carico dei predetti fondi;
 - b. per il rimanente, a carico dei fondi -anche provenienti da enti esterni- della struttura di ricerca presso cui l'assegno è attivato.

Tali assegni hanno di norma una durata biennale ed il loro costo è pari al limite minimo indicato dal Ministero stesso.

Annualmente ai Dipartimenti e ai Centri Interdipartimentali di Ricerca viene data comunicazione della possibilità di richiedere l'attivazione di assegni in cofinanziamento e dei termini per la presentazione al Rettore delle domande.

- 2.- con totale finanziamento da parte di una struttura di ricerca, che può richiedere l'attivazione dell'assegno indipendente-mente dalle scadenze previste per gli assegni cofinanziati di cui al comma 1, che precede.

Art. 8 –Richieste di attivazione assegni

L'attivazione di assegni di ricerca può essere richiesta dal Consiglio di Dipartimento nonché dagli Organi decisionali competenti per i singoli Centri Interdipartimentali di Ricerca.

L'attivazione di assegni di ricerca può altresì essere richiesta direttamente dal Direttore del Dipartimento, se a ciò delegato dal Consiglio della struttura e previa verifica dell'effettiva disponibilità dei fondi.

La richiesta del Consiglio della struttura o del Direttore di Dipartimento, se delegato, devono indicare:

- a) l'area scientifica, individuata fra quelle previste nei decreti ministeriali vigenti, nonché i settori scientifico-disciplinari (da 1 a 3) fra quelli che compongono l'area, ai quali fa riferimento il programma di ricerca;
- b) il numero degli assegni per ciascuna area e per ciascun settore;
- c) il responsabile scientifico individuato tra i docenti e ricercatori appartenenti all'area alla quale fa riferimento il programma di ricerca;
- d) il programma di ricerca, presentato dal responsabile scientifico del progetto, alla cui realizzazione sarà legata l'attività dell'assegnista;
- e) la durata degli assegni (specificando l'eventuale rinnovabilità);
- f) l'importo dell'assegno (costo complessivo per l'Ateneo);
- g) il Dipartimento di afferenza dell'assegnista per gli assegni di ricerca la cui attivazione viene richiesta dai Centri interdipartimentali di ricerca.

Per il conferimento degli assegni di ricerca viene indetta, con decreto rettorale, una pubblica selezione per titoli e colloquio. Copia del bando viene esposta agli albi della Sezione Personale Docente, del Dipartimento e/o dell'eventuale altra struttura interessata.

La durata dell'assegno è in ogni caso subordinata alla disponibilità finanziaria per la copertura della spesa. Il responsabile della struttura richiedente (per i Centri Interdipartimentali: il Direttore della struttura competente per la gestione amministrativo-contabile) dovrà attestare la consistenza, la disponibilità e la provenienza dei fondi per il (co)finanziamento di ciascun assegno, per tutta la durata dello stesso.

Qualora la spesa per l'assegno sia, anche in parte, a carico di fondi di pertinenza di un docente, il titolare dei fondi dovrà controfirmare la richiesta di cui sopra.

Nei casi in cui venga richiesta la stipula di una convenzione con un ente esterno (co)finanziatore – salvo che il (co)finanziamento non derivi da una convenzione quadro già in atto - ed il testo proposto non risulti conforme allo schema standard approvato dagli Organi accademici, la convenzione proposta dovrà essere inoltrata alla Sezione Personale docente ai fini dell'esame delle variazioni rispetto allo schema standard e della successiva approvazione da parte degli Organi accademici.

In caso di cessazioni anticipate di assegni di ricerca cofinanziati con fondi MIUR per rinuncia del titolare o per altri motivi, le quote finanziarie residue potranno essere utilizzate per per bandire assegni di durata comunque non inferiore ad un anno. In tali casi, per la parte di cofinanziamento a carico del dipartimento, si darà luogo al pareggio delle scritture contabili in sede dipartimentale ed in sede principale e l'eccedenza eventualmente già versata al centro principale verrà restituita al Dipartimento, che la potrà utilizzare a copertura di un nuovo bando assieme alla quota residua del cofinanziamento MIUR. Nel caso non venga richiesta l'emissione di un nuovo bando, la quota di cofinanziamento MIUR non utilizzata per cessazione anticipata, rimane accantonata presso il bilancio del centro principale, ad integrazione del fondo assegni di ricerca.

In caso di cessazioni anticipate di assegni di ricerca a totale finanziamento di una struttura di ricerca, la quota avanzata, se già versata al centro principale, verrà comunque restituita –previa richiesta e conteggio della Sez. Stipendi- al Dipartimento stesso. Se la quota avanzata non risulterà ancora versata al centro principale, sarà rideterminato in meno il valore dell'accertamento relativamente a quanto dovuto al centro principale stesso.

Non sono ammesse in alcun caso compensazioni nelle scritture contabili fra quote finanziarie residue e quota da riversare per l'attivazione di nuovi assegni.

Art. 9 – Domande dei candidati

Le domande dei candidati alla selezione, redatte secondo lo schema predisposto ed allegato al bando, dovranno essere trasmesse al Rettore entro 20 giorni dalla data di esposizione all'albo della Sezione Personale Docente del decreto rettorale con cui è stata indetta la selezione per il conferimento dell'assegno.

Art. 10 - Commissioni

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il Consiglio della struttura di ricerca o il Direttore della struttura, se a ciò delegato dal Consiglio stesso, comunicherà alla Sezione Personale docente i nominativi dei tre componenti la Commissione giudicatrice, che sarà così costituita:

- a) Direttore della struttura di ricerca o suo delegato;
- b) Responsabile scientifico del programma di ricerca;
- c) Un docente di ruolo o ricercatore universitario di ruolo dell'Ateneo.

Per ogni procedura di selezione è nominata una commissione.

Il docente di ruolo o ricercatore universitario di ruolo dovrà essere scelto tra quelli inquadrati in settori scientifico-disciplinari compresi nell'area scientifica per cui è bandito l'assegno o in settori affini.

Art. 11 - Valutazione dei candidati

La selezione avviene per titoli e colloquio e consisterà in una valutazione comparativa dei candidati.

La Commissione stabilisce previamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni da formalizzare nei relativi verbali.

Nel valutare le pubblicazioni scientifiche la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- originalità e innovatività della produzione scientifica e sua coerenza con il settore scientifico disciplinare compreso nell'area scientifica per la quale è stata bandita la selezione;
- apporto individuale del candidato.

Per i titoli, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 50.

La Commissione predispose uno schema di ripartizione dei 50 punti, valutando le pubblicazioni e, gli altri titoli scientifici, anche conseguiti all'estero, tra cui:

- conseguimento del dottorato di ricerca
- conseguimento di diplomi di master e di specializzazione
- svolgimento di documentata attività di ricerca, presso soggetti pubblici e/o privati

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno ottenuto nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 30 su 50.

Per il colloquio, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 50. Il colloquio si considera superato se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 30 su 50.

Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria dei candidati risultati idonei per aver superato il colloquio e designa il vincitore (o i vincitori nei casi di selezione per il conferimento di più assegni in relazione allo stesso programma di ricerca).

Entro 30 giorni dalla consegna da parte della Commissione, gli atti della selezione e la relativa graduatoria saranno approvati con decreto rettorale, che verrà esposto all'albo della Sezione Personale Docente con l'avviso che presso la stessa sarà possibile prendere visione dei verbali della Commissione.

La graduatoria rimarrà valida nei limiti posti dalla disciplina generale in materia di reclutamento del personale e, in caso di cessazione anticipata dell'assegnista, potrà essere ulteriormente utilizzata ai fini della stipula di contratti di durata comunque non inferiore ad un anno, alle condizioni stabilite dall'art. 8 del presente regolamento, previa delibera del Consiglio della struttura competente.

Art. 12 - Attività degli assegnisti

L'assegno viene conferito al vincitore mediante stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a firma del Rettore, che regola il rapporto tra l'Ateneo e il titolare dell'assegno. Il rapporto che ne deriva non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale dell'Università.

I contratti hanno, di norma, decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula.

Il contratto deve prevedere un'attività di ricerca a carattere continuativo e non meramente occasionale. Le modalità di effettuazione della ricerca sono disciplinate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura di ricerca.

Il corrispettivo annuo lordo dell'assegno viene specificato nel predetto contratto ed è erogato in rate mensili posticipate.

A metà del periodo di durata dell'assegno, ed alla fine di esso, nonché a metà ed alla fine dell'eventuale periodo di proroga, il titolare dell'assegno dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta, che rimarrà agli atti della struttura di pertinenza e sarà valutata dal Consiglio della stessa struttura, sentito il responsabile della ricerca. In caso di giudizio negativo nelle valutazioni sull'attività dell'assegnista, potrà essere sancito il recesso dal contratto.

Il Direttore della struttura, qualora riscontri inadempienze in merito al regolare svolgimento dell'attività da parte dell'assegnista, sentito l'interessato e previa deliberazione del Consiglio della struttura, è tenuto ad informare tempestivamente il Rettore per le valutazioni del caso.

Al di fuori dell'impegno per l'attività di ricerca prevista dal contratto, gli assegnisti possono svolgere attività didattica quali professori a contratto previo parere favorevole del Consiglio della struttura di ricerca alla quale afferiscono, ovvero su parere favorevole del Direttore della struttura se a ciò autorizzato dal Consiglio della struttura stessa.

Art. 13 - Recesso degli assegnisti

Gli assegnisti di ricerca possono recedere dal contratto previo preavviso di almeno 8 giorni, da indirizzare al Rettore e, per conoscenza, al Direttore della struttura. Ai fini del rispetto del termine di preavviso, la dichiarazione di recesso dovrà pervenire al Rettore almeno 8 giorni prima della data indicata come ultimo giorno di fruizione dell'assegno. In mancanza l'assegnista sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, a titolo di penale, una somma pari all'ammontare del corrispettivo dell'assegno rapportato al periodo di mancato preavviso.

La penale potrà essere esclusa qualora l'assegnista receda per:

- opzione per l'ufficio di ricercatore universitario o docente di ruolo;
- assunzione presso enti pubblici e/o privati nel caso in cui l'interessato dimostri o dichiari sotto la propria responsabilità di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso;
- gravi ed imprevedibili motivi di carattere personale o familiare da dichiararsi a cura dell'interessato sotto la propria responsabilità.